



Schema: Regolamento di applicazione della legge 20 novembre 2017 n. 168 norme in materia di Domini Collettivi

Visti gli artt. 1, 2° co e art. 2, 4 ° co., l.168/2017 sui Domini Collettivi

Visti gli artt. 14 e ss. cod. civ. e il DPR 10 febbraio 2000 n. 361 recante norme per la semplificazione del procedimento di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Vista la legge 17 aprile 1957 n. 278 sulla costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali

Titolo I

Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e delle proprietà collettive esistenti

Norme per la modifica dello statuto ed iscrizione dell'ente di gestione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato

Art. 1. Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e delle proprietà collettive esistenti.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ente esponenziale delle collettività titolari dei diritti di uso civico e delle proprietà collettive esistenti si costituisce come persona giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 1, 2° co., l. 168/2017 con delibera dell'Assemblea degli utenti aventi interesse.

2. L'Assemblea dei Domini Collettivi, è composta da tutti gli utenti aventi interesse a partecipare alla gestione del dominio collettivo, ed approva il nuovo Statuto redatto a norma dell'art. 1, 2° co., l. 168/2017 e art. 16 cod. civ..

3. Il nuovo statuto è redatto dal Consiglio direttivo, che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli utenti.



4. Lo statuto deve contenere la denominazione dell'ente, la definizione dello scopo, del patrimonio e della sede e le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione a norma dell'art. 16 cod. civ..

Lo statuto deve determinare le condizioni per l'ammissione degli utenti aventi diritto a partecipare alla gestione del patrimonio della comunità originaria a norma dell'art. 2, 4°co., l. 168/2017.

5. Lo statuto deve stabilire le modalità di convocazione degli utenti aventi diritto al voto per il rinnovo degli organi.

Art. 2. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato esistente presso la Prefettura di competenza territoriale.

1. Approvato lo statuto, l'ente di gestione dei patrimoni delle comunità originarie presenta alla Prefettura di competenza territoriale la domanda di iscrizione dell'ente nel Registro delle persone giuridiche private, sottoscritta dal presidente con allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatto a norma della legge 168/2017, art. 16 cod. civ. e art. 1 DPR 361/2000.

Titolo II

Procedura per la costituzione degli enti esponenziali nelle zone territoriali di dominio collettivo dove non si è mai costituito l'ente esponenziale.

Art. 3. Modalità di convocazione degli utenti aventi interesse a partecipare alla gestione dei beni collettivi Comunali e frazionali.

1. Nei territori dove è accertata l'esistenza dei Beni Collettivi comunali e frazionali¹ e dove non esiste un ente esponenziale di gestione con propri organi, statuti e regolamenti degli usi,

¹ Il termine "Frazione" usato dall'art. 26 legge 16 giugno 1927 n. 1766, va interpretato nel senso generico di una frazione del comune, quale parte rispetto al tutto e non in senso ristretto di borgata in contrapposto al capoluogo, e può quindi riferirsi anche allo stesso capoluogo, alla cui popolazione è pertanto da riconoscersi il godimento separato dei propri beni di uso civico. (C.di Stato - Sez.V - 7 marzo 1959 n. 111. - Comune di Norcia /Ministero Interno - in rep. Fo.it.1959 n. 53 pubbl.in Foro III,81)



occorre provvedere alla convocazione degli utenti iscritti nelle liste elettorali comunali e che hanno dichiarato il proprio interesse a costituire l'ente e a partecipare alla gestione dei beni collettivi, e alla nomina degli organi del nuovo ente.

2. La convocazione degli utenti residenti è fatta dal prefetto della Provincia in cui è si trova il Dominio Collettivo, su richiesta di un comitato promotore spontaneo.

3. Il comitato promotore spontaneo invita con tutti i mezzi di pubblicità più idonei i cittadini residenti ed iscritti nelle liste elettorali comunali ad un incontro pubblico in cui i partecipanti dovranno dichiarare il proprio interesse alla costituzione dell'ente, secondo le modalità stabilite dal comitato stesso.

Nell'incontro pubblico vengono nominati tre delegati per la redazione dello statuto a norma dell'art. 16 cod. civ. e viene redatto il verbale a mezzo notaio.

4. Il prefetto su richiesta dei tre delegati convoca con proprio decreto, in un giorno festivo, gli utenti iscritti nelle liste elettorali comunali e che hanno dichiarato il proprio interesse, per costituire il nuovo ente.

5. Redatta la bozza dello statuto il prefetto su richiesta dei tre delegati convoca nuovamente gli utenti che hanno manifestato il proprio interesse, per approvare lo statuto ed eleggere gli organi dell'ente secondo le modalità stabilite nello statuto stesso.

Art. 4. Redazione e approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo ed iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche di diritto privato.

1. Lo statuto viene sottoposto all'esame dell'Assemblea degli utenti aventi interesse che l'approvano a maggioranza semplice ovvero quella prevista dallo statuto. Lo statuto deve contenere ai sensi dell'art. 16 cod. civ. cit., la denominazione dell'ente, la definizione dello scopo, del patrimonio e della sede e le norme sull'ordinamento e dell'amministrazione. Lo statuto deve determinare le condizioni per l'ammissione degli utenti aventi diritto a partecipare alla gestione del patrimonio della comunità originaria ai sensi dell'art. 2, 4°co., l. 168/2017.



2. Approvato lo statuto, l'ente di gestione presenta alla Prefettura di competenza territoriale la domanda di iscrizione dell'ente nel Registro delle persone giuridiche private, sottoscritta dal presidente con allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto a norma della legge 168/2017; art. 16 cod. civ. e art. 1 DPR 361/2000.

Art. 5. I patrimoni di demanio civico gestiti dai comuni con amministrazione separata.

1. Le norme di cui al titolo II si applicano anche nei territori in cui i patrimoni di demanio civico sono gestiti dai comuni con amministrazione separata e dove la comunità originaria di abitanti costituisce il Comitato promotore spontaneo per la costituzione dell'ente.

2. Il comune non si può opporre alla costituzione del nuovo ente di gestione, a norma dell'art. 1 l. 168/2017 che riconosce i Domini Collettivi comunque denominati come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie.

Titolo III

Gestione del Patrimonio della comunità

Art. 6. Gestione del patrimonio

1. Gli enti di gestione amministrano il patrimonio della comunità originaria a norma degli artt. 1655 – 1677 codice civile, e artt. 12 legge 1766/1927. Nei comuni in cui si sono costituiti i nuovi enti di gestione del Demanio Civico e delle proprietà collettive, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i beni di collettivo godimento della comunità originaria, gestiti dai comuni devono essere trasferiti ai nuovi enti gestori Art.2 c.4 L.168/2017 .

2. Il Consiglio Comunale con propria delibera autorizza il Sindaco al trasferimento dei detti beni a nome del nuovo ente gestore, che deve acquisirli nel proprio patrimonio entro un termine congruo.

Ove il comune non provveda al predetto trasferimento nel termine fissato l'ente esponenziale chiede al Prefetto di nominare un commissario ad acta che provveda a tale adempimento.



3. Per le operazioni che hanno per oggetto acquisti e/o vendita di beni della comunità ritualmente autorizzati, gli enti devono procedere con metodi di evidenza pubblica che diano garanzie di trasparenza in tutte le fasi operative adottate dall'amministrazione.